

CAMERA DEI DEPUTATI N. 249

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FOSCHI, ANSELMI, BERTOLI, BATTAGLIA PIETRO, BRUNI FRANCESCO, BALESTRACCI, BINETTI, BIANCHINI, BRUNETTO, CURSI, CACCIA, CARELLI, CASATI, CHIRIANO, CASINI CARLO, COLONI, CARRUS, DUCE, NENNA D'ANTONIO, ORSENIGO, PERRONE, VITI, VISCARDI, ZOPPI

Presentata il 2 luglio 1987

**Norme per garantire l'esercizio del diritto di elettorato attivo
ai cittadini con ridotte o impedito capacità motorie**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di favorire l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini che per qualsiasi causa si trovino, temporaneamente o permanentemente, in una situazione di ridotte o impedito capacità motorie.

L'articolo 48 della Costituzione recita: « Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o in casi di indegnità morale indicati dalla legge ».

Il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati aggiunge e precisa: « L'esercizio del voto è un obbligo al quale nessun cittadino può sottrarsi senza venir meno ad un suo preciso dovere verso il Paese... ».

È indubbio che la Costituzione e le leggi elettorali definiscono l'esercizio del voto come un diritto-dovere che deve essere garantito in tutte le fasi della sua espressione nella massima libertà; di conseguenza, è compito dello Stato rimuovere tutti gli ostacoli che possono limitarlo o comunque condizionarne l'esercizio (articolo 3, secondo comma, della Costituzione), cosicché l'eventuale astensione sia frutto di libera scelta o di cause di forza maggiore.

Stabilito che un *handicap* motorio non può costituire una causa di forza maggiore per giustificare l'impedimento all'esercizio del diritto di voto, è necessario che lo Stato garantisca a tutti i cittadini, che si trovino in circostanze di difficoltà o di infermità, il diritto di partecipare

alla vita politica almeno in quanto elettori.

L'attuale legislazione in materia prevede particolari disposizioni per i degenti in ospedali o case di cura e una specifica norma per i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da analoghe infermità che hanno facoltà di votare nel luogo di ricovero o mediante l'assistenza di un accompagnatore volontariamente scelto.

Si tratta tuttavia di norme o circoscritte ad una situazione contingente, come la degenza ospedaliera, o limitate alla fase tecnica dell'esercizio del diritto di voto mediante l'assistenza di un altro elettore.

Non è invece prevista alcuna facilitazione per garantire il diritto elettorale a coloro che non hanno possibilità di recarsi autonomamente al seggio o per gravi difficoltà motorie o perché il medesimo è inaccessibile a causa della presenza di barriere architettoniche.

Si ritiene per lo più, erroneamente, che il problema che abbiamo delineato riguardi una minoranza trascurabile di cittadini e sia circoscritto alla categoria degli handicappati. Al contrario si tratta di situazioni o realtà che coinvolgono una vastissima fascia di popolazione.

Si consideri per esempio la condizione fisica delle gestanti, le difficoltà dei cardiopatici, degli asmatici, le limitazioni motorie degli anziani, degli infermi dell'apparato locomotore o per malattie al sistema nervoso centrale, il grande numero dei traumatizzati temporanei per infortuni di lavoro, di traffico, di sport e molti altri ancora che non rientrano nella comune accezione di *handicap*. È stato calcolato, con buona approssimazione — in analogia con altri paesi con condizioni socio-economiche simili alle nostre — che il numero delle persone con limitate o impedito, capacità motorie, di carattere permanente o temporaneo, ammonta a circa 10 milioni, numero che, per la dinamica della vita contemporanea, è destinato ad aumentare (vedi ad esempio il fenomeno dell'invecchiamento della popolazione).

In altri termini si può ritenere che una persona su cinque, cioè circa il 20 per cento della popolazione nazionale, si trovi in condizioni di difficoltà motorie.

Questo fenomeno, che ha trovato recenti soluzioni nella legislazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per facilitare la vita di relazione e l'integrazione sociale degli handicappati fisici, non ha invece avuto alcun riscontro nelle leggi elettorali.

Si può quindi affermare che il comportamento nei giorni di votazione dei cittadini con impedito o ridotte capacità motorie sia caratterizzato da un sensibile « astensionismo coatto » e comunque che il loro diritto-dovere all'esercizio del diritto di voto non sia sufficientemente garantito, sia dal punto di vista oggettivo sia dal punto di vista formale.

A tale carenza infatti si supplisce — parzialmente — o mediante l'intervento, più o meno spontaneo, di familiari o amici o con iniziative private, tradizionalmente assunte da gruppi parapolitici o da singoli candidati alle elezioni.

Nel caso che non si verifichino le condizioni per esercitare il voto si configura un difetto di garanzie costituzionali, nel caso che si realizzi tale diritto con interventi surrettizi si può ritenere verificabile un inquinamento della libertà di voto in quanto il soggetto viene condotto al seggio elettorale da persone che possono svolgere tale compito con scopi predeterminati. È comunque evidente che la situazione di dipendenza fisica dell'elettore handicappato rispetto a chi offre il proprio accompagnamento comporta una rilevante influenza psicologica e quindi un condizionamento oggettivo.

Si tratta quindi di un problema di vaste dimensioni sociali, politiche e giuridiche che influisce negativamente sulla dignità e l'uguaglianza di numerosi cittadini davanti alla legge.

Occorre quindi che in occasione di tutte le consultazioni elettorali venga istituito a cura dei comuni un servizio di trasporto con accompagnamento per tutti i cittadini che abbiano difficoltà a raggiungere i seggi elettorali a causa di

documentate infermità motorie e che venga concessa loro la facoltà di votare, su richiesta, in sezioni elettorali prive di barriere architettoniche.

Tale servizio, in quanto pubblico e gratuito, corrisponde non soltanto alla esigenza di garantire l'attuazione dell'ar-

ticolo 48 della Costituzione, ma anche all'impegno politico e morale di sottrarre gli elettori « handicappati » ad ogni possibile condizionamento, anche di natura psicologica, durante ogni periodo elettorale e nella fase dell'esercizio del diritto di voto.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali, politiche, europee e amministrative, compresi i *referendum*, per garantire l'esercizio del diritto di elettorato attivo, i comuni istituiscono un servizio di trasporto al seggio elettorale con ritorno all'abitazione per i cittadini con ridotte o impedito capacità motorie che ne facciano richiesta all'unità sanitaria locale competente per territorio, nel periodo compreso fra il quindicesimo e il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale, allegando la relativa certificazione medica.

2. Il servizio di cui al comma 1 prevede, ove necessario, l'accompagnamento con personale paramedico.

3. I cittadini di cui al comma 1 hanno altresì facoltà di votare, su loro richiesta, in sezioni o seggi elettorali privi di barriere architettoniche o comunque più facilmente accessibili, nell'ambito del proprio comune o comunque della circoscrizione cui sono assegnati.

4. Nel caso di cui al comma 3 essi possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione elettorale della circoscrizione, in sovrannumero agli elettori iscritti nella relativa lista; essi sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

5. Il servizio di cui ai commi precedenti è svolto dalle unità sanitarie locali. Degli oneri relativi si tiene conto ai fini della determinazione del fondo sanitario nazionale, di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.